MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Allegato B alla deliberazione della Giunta comunale n. 192 di data 24 novembre 2026
LA PRESIDENTE avv. Arianna Fiorio
IL SEGRETARIO GENERALE dott. Giorgio Osele
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

CONVENZIONE

ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto interministeriale 8 agosto 2023

TRA

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per l'Innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca in persona del Direttore Generale Dott. Ing. Carmine Andrea Piscopo

E

- Il Comune di ARCO (TN) ..... in persona del Sindaco (o del Segretario Generale delegato)
- Il Comune/Ente di // ..... in persona del Sindaco (o del Segretario Generale delegato)/legale rappresentante dell'Ente, in qualità di soggetto attuatore della forma associativa (di seguito "Soggetto associativo"), in caso di esercizio associato attivato dagli enti locali

PREMESSO CHE

- Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 ha introdotto l'Assegno di inclusione;
- L'art. 1, comma 2, del citato D.L. 4 maggio 2023, n. 48 definisce l'Assegno di inclusione una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;
- L'art 4 del citato D.L. 4 maggio 2023, n. 48 stabilisce le modalità di richiesta ed erogazione del beneficio ADI e in particolare:
  - al comma 1 prevede che l'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e da altre pubbliche amministrazioni,

attraverso sistemi di interoperabilità, e che il richiedente, per ricevere il beneficio economico, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione;

- al comma 3 prevede che il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del medesimo decreto attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni;
- al comma 5 prevede che i servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione sociale e che nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi vengono avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato;

- L'art 5 del citato D.L. 4 maggio 2023, n. 48 prevede, al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - **SIISL,** realizzato dall'INPS, nel cui ambito opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, e che consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che operano per le finalità sopra indicate;
- L'art.6 del citato D.L. 4 maggio 2023, n. 48 fissa gli obblighi dei componenti i nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione, stabilendo che i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un *percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.* Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti;
- L'art 8 del citato D.L. 4 maggio 2023, n. 48, stabilisce:
  - al comma 11 che i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio
  - al comma 12 che il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni e che le citate condotte sono altresì

valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore;

- Il Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2023, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, istituisce il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa;
- L'art. 6 del citato Decreto 8 agosto 2023 disciplina *la piattaforma per il Patto per l'inclusione sociale* e in particolare:
  - al comma 1 prevede *La piattaforma per il Patto per l'inclusione sociale*, che rappresenta un aggiornamento al nuovo dettato normativo della piattaforma GePI;
  - al comma 2 individua le funzioni svolte dai Comuni nell'ambito della *piattaforma per il Patto per l'inclusione sociale;*
  - al comma 5 prevede che nella Piattaforma di cui al comma 1 sono messe a disposizione dei Comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, le informazioni trasmesse dall'INPS, per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, con riferimento alle posizioni che non è stato possibile all'Istituto accertare sulla base delle informazioni disponibili sulle piattaforme proprie o delle amministrazioni collegate;
  - al comma 7 prevede che il trattamento dei dati è effettuato mediante la Piattaforma ed è articolato a livello di Ambito territoriale. L'accreditamento degli operatori dei servizi competenti comunali, nonché degli operatori di altri enti pubblici chiamati a collaborare nelle equipe multiprofessionali, abilitati ad operare sulla piattaforma, avviene per il tramite di uno o più operatori, comunque identificati a livello di Ambito territoriale, per svolgere il ruolo di Amministratore dell'Ambito di appartenenza, per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ruolo di Amministratore non prevede l'accesso ai dati personali dei beneficiari dell'ADI. L'accesso alle informazioni da parte degli utenti abilitati dall'Amministratore avviene selettivamente con riferimento alle finalità perseguite e ai compiti assegnati secondo le modalità indicate nel Piano di cui al comma 9.
  - al comma 8, al fine di dare attuazione alla piattaforma digitale *per il Patto per l'inclusione sociale*, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, approva il «piano tecnico della piattaforma GePI»;
  - al comma 9 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei comuni la piattaforma per la gestione delle funzioni di cui al comma 2, dei cui dati sono titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. Prevede altresì che gli ambiti territoriali che dispongono di un proprio sistema informativo per lo svolgimento delle attività di gestione dei patti per l'inclusione sociale, accessibile dai servizi delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, ovvero appartenenti alle regioni dotate di tale sistema, possono colloquiare con la piattaforma e trasmettere le informazioni per il tramite del proprio sistema, a condizione che sia garantita la trasmissione e il recepimento di tutte le informazioni richieste dalla

piattaforma e l'interoperabilità dei sistemi secondo le modalità indicate nel piano di cui al comma 9. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE), 2016/679;

- L'articolo 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che elimina il mese di sospensione previsto dopo la 18esima mensilità e dopo i successivi periodi di 12 mesi di erogazione dell'ADI;
- L'articolo 50 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, comma 2 che prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione (…), e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

CONSIDERATO CHE

- La conduzione delle attività oggetto dei Percorsi di inclusione sociale e la verifica dei requisiti amministrativi di competenza richiede l'accesso a dati personali ed il loro trattamento;
- In particolare, le attività di verifica dei requisiti amministrativi di competenza e di gestione dei Percorsi mediante piattaforma per il Patto per l'inclusione (GePI) comportano l'utilizzo e la raccolta dei dati da parte dei Comuni, lo scambio di informazioni con gli altri servizi territoriali ed enti nazionali coinvolti nell'attuazione della misura, l'utilizzo a scopo di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art 6 comma 8 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48;
- L'art. 14, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 dispone che lo Stato disciplini il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso dei servizi erogati in rete dalle Amministrazioni medesime. In particolare, le attività di gestione dei Patti mediante SIISL comportano l'utilizzo e la raccolta dei dati da parte dei Comuni, lo scambio di informazioni con gli altri servizi territoriali ed enti nazionali convolti nell'attuazione della misura, l'utilizzo a scopo di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui art 6 comma 8 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48;
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, ha adeguato all'evoluzione dei sistemi on line il livello di protezione dei dati personali;

- Il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 si concentra sul sistema di garanzie costruito intorno alla rinnovata attenzione al trattamento dei dati personali;
- Ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento") "*titolare del trattamento*" è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i titolari del trattamento devono essere in grado di assicurare e comprovare l'integrale rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali;
- L'art. 28 del Regolamento dispone che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato;
- L'art. 28, par.3 dal Regolamento prevede che i trattamenti svolti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
- Conformemente a quanto previsto dal citato art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679, il Decreto Interministeriale dell' 8 agosto 2023, all'art. 2, comma 10, stabilisce che con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari dell'ADI il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL (oggi soppresso ex art. 3 d.l. 75.2023 convertito dalla l. 112.2023 , le cui funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali), l'INPS, i Comuni, in forma singola o associata, l'INL e la Guardia di Finanza operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze;
- Ai sensi dell' art.2 comma 12 del Decreto Interministeriale dell' 8 agosto 2023, il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, secondo modalità e termini stabiliti nei relativi Piani Tecnici, allegati al medesimo decreto, nei quali è riportato il tracciato dei dati e sono individuate le tipologie di dati e le operazioni eseguibili, anche con riferimento a categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, le misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati nel trattamento e nella trasmissione dei dati, nonché le modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie al perseguimento delle specifiche finalità, sulla base della valutazione di

impatto sulla protezione dei dati svolta ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679;

- In coerenza con il citato articolo 50, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, l'articolo 5 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 prevede che il Sistema informativo consenta l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1. Le modalità di accesso selettivo ai dati raccolti tramite la piattaforma GePI da parte dei soggetti titolati ad accedervi in riferimento ai compiti assegnati sono stabilite dal citato Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2023. L'accesso in interoperabilità alle informazioni e ai dati contenuti su Gepi potrà pertanto avvenire per i soli soggetti abilitati ad operare in piattaforma;

Gli interessati, al momento di richiesta telematica dell'Assegno di Inclusione e con l'iscrizione sulla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, esprimono il consenso al trattamento dei propri dati personali anche al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di Inclusione assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 5 del citato D.L. 4 maggio 2023, n. 48). In particolare, i dati identificativi dei componenti del nucleo, dei richiedenti il beneficio, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'INPS al nucleo e ogni altra informazione relativa al beneficiario necessaria alla attuazione della misura ai fini della convocazione presso i servizi sociali per la definizione del patto per l'inclusione sociale e presso i centri per l'impiego per la sottoscrizione dei patti di servizio personalizzati. Il consenso espresso dagli interessati si intende anche riferito all' accessibilità dei propri dati personali da parte di operatori autorizzati dal comune per il tramite dei servizi esposti tramite la piattaforma GePi In particolare, l'accesso in interoperabilità alle informazioni e ai dati contenuti su Gepi è consentito ai soli operatori abilitati per le stesse funzioni svolte nell'ambito della piattaforma Gepi. L'accesso ai dati si intende limitato per le finalità identificate dalla presente convenzione e secondo il principio di competenza e responsabilità indicato al comma 9 del citato decreto dell'8 agosto 2023.

Tutto ciò premesso ai fini della corretta gestione della piattaforma per il Patto per l'Inclusione Sociale, di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2023

CONVENGONO

Articolo 1

Oggetto, finalità e durata

1 La Convenzione disciplina i rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune (o soggetto associativo) – di seguito "Le Parti" - al fine di regolare l'accesso e la gestione della

"Piattaforma per il patto per l'inclusione Sociale", secondo quanto previsto nella vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2 La piattaforma consente, inoltre, l'interoperabilità, lo scambio di dati e l'accessibilità di dati che gli enti e le pubbliche amministrazioni hanno stabilito in materia di politiche sul lavoro, formazione, politiche sociali.

3 L'accesso in interoperabilità alle informazioni e ai dati contenuti su Gepi è consentito selettivamente ai soli operatori abilitati per le stesse funzioni svolte nell'ambito della piattaforma Gepi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Comuni (o soggetti associativi) disciplinano l'utilizzo dei dati presenti sulla piattaforma GePI, nello specifico le informazioni relative al Patto di inclusione sociale (di seguito "PaIS"), al fine di consentire, ai cittadini richiedenti, la disponibilità dell'attestazione sul proprio IT-Wallet. L'accesso alle informazioni contenute nell'attestazione PaIS avviene tramite interoperabilità, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, tra la piattaforma GePI, identificata come repository digitale della credenziale, e i sistemi IT-Wallet. Il portafoglio digitale (IT-Wallet) consente al cittadino di conservare e utilizzare in modo semplice i propri documenti digitali e favorisce la digitalizzazione e la circolazione delle informazioni tra cittadino e pubbliche amministrazioni interessate. Tale attestazione è disponibile su base volontaria previo un esplicito consenso da parte dell'utente nel riceverla e nel conservarla nel proprio portafoglio digitale.

4 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune (o soggetto associativo) hanno diritto ad accedere ai dati inseriti nella "Piattaforma per il Patto per l'inclusione Sociale" nel rispetto e nei limiti della base normativa di cui al Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2023.

5 La Convenzione ha effetto dalla data di stipula, ha durata tre anni dalla data di stipula e può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.

Articolo 2

Ruoli

1 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei Comuni o soggetti associativi per la gestione delle funzioni di competenza per l'attuazione dell'Assegno di inclusione (di seguito "ADI") e del Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito "SFL") la piattaforma digitale per il patto per l'inclusione sociale (di seguito "Piattaforma GePI"), che si compone di tre sezioni:

1.a Sistema gestionale dei patti per l'inclusione sociale;

1.b Controlli anagrafici e verifica delle condizioni di svantaggio;

1.c Progetti utili alla collettività.

2 Per il tramite della Piattaforma GePI, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2023, mette altresì a disposizione dei Comuni le informazioni di seguito indicate:

2.a l'elenco dei beneficiari dell'ADI che devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale per l'avvio dei percorsi di attivazione, comprensivo dei dati che alimentano il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) riferiti ai beneficiari dell'ADI;

2.b gli elementi identificativi dei beneficiari dell'ADI e del SFL per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, con riferimento alle posizioni che non è stato possibile all'INPS accertare sulla base delle informazioni disponibili sulle piattaforme proprie o delle amministrazioni collegate;

2.c le informazioni necessarie per la gestione dei progetti utili alla collettività, limitatamente ai beneficiari ADI che hanno sottoscritto il Patto di servizio personalizzato o il Patto per l'inclusione sociale, nonché ai beneficiari ADI che, pur non tenuti agli obblighi, facoltativamente facciano richiesta di partecipare ai progetti e ai beneficiari SFL indirizzati a partecipare ai progetti.

3 Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, i Comuni per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza sono titolari autonomi del trattamento.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del Decreto Interministeriale 8 agosto 2023, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei Comuni la Piattaforma GePI per la gestione delle funzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, rispetto ai cui dati i Comuni operano quali titolari autonomi; per tale specifica finalità e limitatamente ai trattamenti effettuati per conto dei Comuni, il Ministero opera in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

4 I Comuni o i soggetti associativi, accedono alla piattaforma, raccolgono le informazioni derivanti dall'utilizzo degli strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale per il cui trattamento sono titolari autonomi e designano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale responsabile del trattamento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, il Ministero adotta tutte le misure richieste sulla base dell'articolo 32 del suddetto Regolamento, con particolare riferimento alla integrità e riservatezza, ascrivibili alle misure tecniche e organizzative adottate nell'ambito della implementazione della Piattaforma.

5 In relazione ai trattamenti di dati personali per cui il Ministero ricopre il ruolo di responsabile del trattamento, i poteri e le facoltà del Ministero sono esercitati dal direttore generale protempore della Direzione Generale per l'Innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca. Con

riferimento alle funzioni di coordinamento, analisi, monitoraggio e valutazione esercita altresì i poteri e le facoltà del Ministero, in qualità di titolare del trattamento, il direttore generale pro tempore della Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà.

La designazione del Ministero quale responsabile del trattamento è circoscritta alle operazioni che il Ministero effettua per conto dei Comuni o soggetti associativi nell'esercizio delle funzioni di competenza di questi ultimi. Restano distinti e fuori dal perimetro della presente designazione i trattamenti effettuati dal Ministero nell'esercizio di proprie competenze e per proprie finalità istituzionali, ivi comprese, ove applicabili, le attività di coordinamento, analisi, monitoraggio, valutazione e controllo previste dalla normativa vigente, rispetto alle quali il Ministero opera quale titolare del trattamento. L'utilizzo della medesima infrastruttura tecnologica non determina, di per sé, l'unificazione dei ruoli privacy relativi a trattamenti aventi finalità e basi giuridiche differenti.

6 Il trattamento dei dati effettuato mediante la piattaforma è articolato a livello di Ambito territoriale. L'accreditamento degli operatori dei servizi competenti dei Comuni (o soggetti associativi) abilitati ad operare sulla piattaforma avviene per il tramite di uno o più operatori, identificati a livello di Ambito territoriale, per svolgere per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il ruolo di Amministratore dell'Ambito di appartenenza, che non prevede l'accesso ai dati personali dei beneficiari dell'ADI e del SFL.

7 Ciascun Comune o soggetto associativo comunica al rispettivo Amministratore di ambito, i dati relativi agli utenti da accreditare sulla piattaforma, per l'abilitazione allo svolgimento delle seguenti categorie di ruoli:

- 7.a Coordinatore per i controlli Anagrafici: utente che assegna ai responsabili per i controlli anagrafici l'elenco dei beneficiari per i quali effettuare la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari ADI e SFL;
- 7.b Responsabile per i controlli Anagrafici: utente che effettua la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari ADI e SFL ed ha accesso ai relativi dati per il comune (o soggetto associativo) che lo ha indicato;
- 7.c Coordinatore per le verifiche del nucleo familiare: utente che assegna ai responsabili per le verifiche del nucleo familiare l'elenco dei beneficiari per i quali effettuare la verifica dei requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare dei beneficiari ADI;
- 7.d Responsabile per le verifiche del nucleo familiare: utente che effettua la verifica della composizione del nucleo familiare dei beneficiari ADI ed ha accesso ai relativi dati per il comune (o soggetto associativo) che lo ha indicato;
- 7.e Coordinatore di ambito: utente che assegna ai Case managers appartenenti al Comune ovvero al soggetto associativo uno o più casi relativi a nuclei beneficiari ADI, pianificando quindi il lavoro degli stessi;

7.f Case Manager: utente che gestisce il caso, occupandosi di compilare le schede dell'Analisi preliminare, del Quadro di Analisi e il Patto per l'inclusione sociale dei beneficiari ADI; persona di riferimento che accompagnerà la famiglia in tutto il percorso (operatore sociale del Comune ovvero del soggetto associativo nel caso di gestione associata);

7.g Responsabile della registrazione degli incontri: utente che potrà registrare in piattaforma le presentazioni spontanee dei beneficiari ADI e fissare incontri nel calendario;

7.h Responsabile condizione di svantaggio: utente abilitato ad accedere ai registri delle certificazioni di svantaggio, si occupa di accertare la presenza della certificazione attestante la condizione di svantaggio e l'inserimento in un programma di cura o assistenza, dichiarati in domanda, qualora il servizio sociale sia l'amministrazione responsabile per tale certificazione o programma;

7.i Responsabile PUC: utente che crea i Progetti Utili alla Collettività gestisce i beneficiari ADI e SFL associati ai PUC dai Comuni o dai Centri per l'impiego ed effettua le operazioni di attivazione/variazione delle polizze e di rendicontazione;

7.j Membro equipe disciplinare: utente che, in qualità di membro dell'equipe multidisciplinare, collabora con il Case manager nelle attività di accompagnamento della famiglia in tutto il percorso. Può accedere alle informazioni del caso in tutte le sue fasi: Analisi Preliminare, il Quadro di Analisi, Patto per l'inclusione sociale e Monitoraggio. Ha accesso esclusivamente ai casi nei quali è incluso come componente dell'equipe;

7.k Referente per l'attivazione dei sostegni: utente responsabile dell'aggiornamento del catalogo dei sostegni attivabili per il comune in cui opera. Collabora inoltre con il case manager per l'attivazione dei sostegni individuati nel Patto di inclusione. Ha accesso esclusivamente ai casi per i quali è prevista l'attivazione di sostegni. Può eventualmente svolgere anche la funzione di componente dell'equipe.

8 Ciascun Comune o soggetto associativo comunica altresì al rispettivo Amministratore di ambito la richiesta di revoca e/o sostituzione dei soggetti abilitati.

9 Tutti i soggetti accreditati accedono alla Piattaforma effettuando il login tramite uno dei provider SPID e CIE accreditati inserendo le proprie credenziali.

10 Il case manager accede alla piattaforma attraverso l'inserimento del proprio codice autorizzativo generato automaticamente dal sistema al momento del censimento e comunicato dall'amministratore attraverso modalità esterne alla piattaforma.

11 Il processo di accreditamento degli amministratori di Ambito avviene mediante richiesta da parte dell'Ambito territoriale, per il tramite del legale rappresentante o del soggetto da lui delegato, secondo le modalità di seguito esposte:

- Compilazione del form online, reperibile all'indirizzo

http://survey.cliclavoro.gov.it/limesurvey/index.php/559599/lang-it, nel quale è richiesto di riportare le seguenti indicazioni: Codice Fiscale; Nome; Cognome; Data di Nascita; Comune di Nascita; Genere; Ambito di riferimento; Indirizzo e-mail; Riferimento Telefonico;

- Invio della nota di autorizzazione da parte del legale rappresentante, a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata Accreditamento.ambitiRDC@pec.lavoro.gov.it allegando: - fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun soggetto indicato nel form online; - l'eventuale provvedimento di conferimento di delega o di incarico da parte del legale rappresentate dell'ente, qualora l'autorizzazione non sia sottoscritta direttamente da quest'ultimo;
- Il Ministero, ricevute dai vari Ambiti le informazioni relative agli utenti da abilitare come Amministratore di Ambito, provvede a censirli sulla piattaforma. Dopo questa operazione gli utenti, che preventivamente si sono provvisti di account SPID/CIE, potranno accedere all'applicazione.

12 Il Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2023, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, individua per ciascun soggetto accreditato le funzioni abilitate in ragione del ruolo svolto all'interno della piattaforma.

Articolo 3

Trattamento dei dati

1 Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, citato nelle premesse, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2 Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione della Piattaforma GePI, secondo quanto definito nel Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2023 osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I Comuni o soggetti associativi, con riferimento ai dati di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni relative alle modalità di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

3 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali acquisiti nell'ambito della attivazione dei percorsi personalizzati dei beneficiari AdI, saranno trattati dai titolari del trattamento, esclusivamente ai fini dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni connessi all'AdI. I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Gli interessati potranno esercitare il diritto di

ottenere dal titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento generale sulla protezione dei dati), rivolgendosi al Titolare o direttamente al Responsabile della protezione dei dati.

4 Ciascuna delle parti, relativamente ai trattamenti rientranti nell'ambito della propria autonoma titolarità, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.

Le Parti assicurano che la configurazione dei ruoli, delle autorizzazioni e dei profili di accesso alla Piattaforma sia mantenuta coerente con l'effettivo riparto delle competenze e con le concrete operazioni di trattamento svolte. Eventuali evoluzioni funzionali della Piattaforma suscettibili di incidere sulle finalità, sui mezzi essenziali o sul perimetro dei trattamenti sono oggetto di preventiva verifica, per quanto di rispettiva competenza, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento della presente Convenzione e dei relativi allegati.

5 Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati contenuti nella Piattaforma GePI, al di fuori dei casi previsti dalla base normativa. Ciascuna delle Parti garantisceche l'accesso alle informazioni contenute nella piattaforma verrà consentito esclusivamente a soggetti autorizzati che abbiano assunto un impegno a garantire la riservatezza dei dati trattati, individuati secondo quanto disciplinato all'articolo 2 della presente Convenzione, impartendo loro, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679, precise e attente istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

6 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai dati a titolarità dei Comuni o soggetti associativi di cui è responsabile del trattamento, si impegna ad informare il titolare senza ingiustificato ritardo di ogni violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

7 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a conservare i dati acquisiti dal Sistema informativo, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione dell'erogazione della misura, tranne le informazioni necessarie al fine di consentire le attività di controllo sui requisiti dichiarati, conservate per un periodo di cinque anni dalla data di dichiarazione del requisito, come stabilito dall'articolo 9 del Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2023.

8 Al termine dell'erogazione della misura tale piattaforma consentirà di registrare possibili interventi e sostegni destinati anche agli ex beneficiari ADI, attraverso le risorse del Fondo Povertà.

Articolo 4

Misure di sicurezza

1 La sicurezza del sistema è garantita dalle misure tecniche adottate dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, previste dal Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2023, definito ai sensi dell'art 5 comma 3 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48.

2 L'impatto sulla protezione dei dati personali oggetto dei trattamenti previsti nell'ambito dell'utilizzo della Piattaforma GePI è stato valutato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante la conduzione di una valutazione d'impatto, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a procedere, se necessario, a un riesame, anche su segnalazione del Comune o del soggetto associativo, per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione di impatto quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

3 La Piattaforma registra in un database di Log (per i periodi stabiliti dalla normativa in vigore), separato dal database che contiene i dati personali dei beneficiari e le informazioni sui casi ad essi collegate, tutte le operazioni che gli utenti dei diversi profili indicati nell'articolo 2 della presente Convenzione effettuano sui dati.

4 Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati contenuti nella Piattaforma.

Articolo 5

Nomina a Responsabile del trattamento

1 Con la sottoscrizione della presente convenzione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 dal Comune/Soggetto associativo, in qualità di Titolare. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto della convenzione e si impegna ad effettuare, per conto dei Titolari, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente atto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni nel seguito fornite.

La presente designazione ha esclusivamente ad oggetto i trattamenti di dati personali effettuati dal Ministero per conto del Comune/Soggetto associativo nell'ambito delle funzioni di competenza comunale gestite mediante la Piattaforma GePI, come individuate dall'articolo 6, comma 2, del Decreto Interministeriale 8 agosto 2023. Sono esclusi dal presente atto di designazione i trattamenti per i quali il Ministero determina autonomamente finalità e mezzi essenziali nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e opera, pertanto, quale titolare del trattamento.

2 In particolare, di seguito sono descritte le caratteristiche dei trattamenti di dati oggetto della presente nomina ex art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679:

Finalità del trattamento *gestione della Piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni/ATS (GEPI), al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni*	
Natura del trattamento La raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.	
Tipologia dei dati personali trattati - Comuni identificativi dei beneficiari dell'AdI e dei componenti il nucleo familiare (nome, cognome, dati anagrafici, recapiti di posta elettronica, recapiti telefonici, residenza, etc.). - Appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dati relativi alla salute	***Categoria dei soggetti interessati*** – Personale dipendente e collaboratore del Titolare del trattamento; – Richiedenti e beneficiari dell'Assegno di inclusione; – Componenti il nucleo familiare dei richiedenti l'assegno di inclusione.

3 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presenta garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

4 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Ministero, quale Responsabile si impegna a:

a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata della presente convenzione;

b trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Ministero si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Ministero deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dai Titolari per il trattamento dei dati personali;

e adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

f valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

5 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

6 Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione della presente Convenzione il Titolare conferisce al Ministero espressa autorizzazione scritta generale a ricorrere ad altri responsabili del trattamento (sub-Responsabili) per l'esecuzione di specifiche

attività di trattamento comprese nel perimetro della presente designazione. Tale autorizzazione non esonera il Ministero dagli obblighi di informazione preventiva in caso di aggiunta o sostituzione di sub-Responsabili né dagli ulteriori obblighi previsti dall'articolo 28 del Regolamento.

7 Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche. Il Ministero, nel caso in cui per le prestazioni del Contratto ricorra a subappaltatori o subcontraenti è infatti tenuto a nominare tali fornitori a loro volta sub-Responsabili del trattamento.

In caso dovesse ricorrere all'individuazione di uno o più sub-Responsabili del trattamento, il Responsabile del trattamento individua e comunica preventivamente al Titolare, mediante l'Allegato alla presente convenzione (Allegato A), il sub-Responsabile incaricato della gestione della piattaforma, nonché eventuali ulteriori sub-Responsabili di cui intenda avvalersi per l'esecuzione delle attività oggetto della convenzione. Il Responsabile del trattamento garantisce che ciascun sub-Responsabile sia vincolato, mediante contratto o altro atto giuridico conforme all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, al rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Per i trattamenti rientranti nella catena Comune/Soggetto associativo – Titolare, Ministero – Responsabile, il contratto o altro atto giuridico di designazione del sub-Responsabile deve richiamare espressamente tale assetto, identificare il perimetro delle attività affidate e imporre al sub-Responsabile, per quanto applicabili, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati previsti dalla presente Convenzione a carico del Ministero, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679. Qualora il medesimo fornitore svolga anche attività relative a trattamenti di cui il Ministero è titolare, i due distinti perimetri e i correlati ruoli devono essere chiaramente separati nell'atto o negli atti giuridici applicabili.

Eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni dei sub-Responsabili indicati nell'Allegato (A) dovranno essere comunicate tempestivamente al Titolare, mediante aggiornamento dell'Allegato stesso.

L'elenco dei sub-Responsabili deve essere mantenuto aggiornato e reso stabilmente accessibile ai Titolari secondo le modalità indicate nell'Allegato A o mediante altro canale istituzionale individuato dal Ministero. L'aggiornamento deve consentire di individuare il soggetto, le attività di trattamento affidate e la data di efficacia della relativa designazione.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Titolare potrà formulare eventuali osservazioni o motivata opposizione qualora ritenga che la designazione del nuovo sub-Responsabile possa comportare rischi per la tutela dei dati personali trattati nell'ambito della presente convenzione.

L'Allegato (A) costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La comunicazione contenuta nell'Allegato A assolve agli obblighi di informazione verso il Titolare connessi all'autorizzazione generale di cui al presente articolo e non sostituisce il contratto o altro

atto giuridico di designazione del sub-Responsabile richiesto dall'articolo 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

8 Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dai Titolari al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti dei Titolari del trattamento di tali inadempimenti.

9 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

10 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

11 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

12 Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema". In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e

aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte dei Titolari.

13 Il Responsabile si impegna a restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento.

14 Il Responsabile si rende disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del Titolare, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità.

Articolo 6

Pubblicazione della Convenzione

1. La convenzione è pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione dedicata agli operatori dell'Assegno di Inclusione, al fine di essere conosciuta e sottoscritta per adesione dai singoli Comuni e/o dei soggetti associativi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali	**Il Comune/Soggetto associativo**
IL DIRETTORE GENERALE della Direzione Generale per l'Innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca	Il Sindaco (o Segretario generale delegato)
La Convenzione si intende sottoscritta, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante la firma digitale apposta dal Direttore generale sul decreto di adozione, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.	…….